



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Parere ai sensi dell'art. 64, comma 4, lett. f) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Repertorio atti n. *34/20* del 6 maggio 2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella odierna seduta del 6 maggio 2010

VISTO l'articolo 64, comma 4, lett. f) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, il quale prevede, in attuazione del Piano programmatico di cui al comma 3, l'emanazione di uno o più regolamenti su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i serali;

VISTO lo schema di regolamento recante "norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i serali", trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 14 ottobre 2009 e diramato il 16 ottobre 2009;

RILEVATO che, l'argomento iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Unificata del 29 ottobre 2009, è stato rinviato per approfondimenti su richiesta delle Regioni;

RILEVATO che, nella riunione tecnica del 9 novembre 2009, le Regioni hanno formulato alcune osservazioni e proposte emendative contenute in un documento tecnico consegnato in seduta, riferite all'art. 2, comma 1; art. 2, comma 2; art. 4, comma 1, lett. b) e comma 3; art. 6, comma 3, lett. b); art. 9, commi 1 e 3 e art. 11, commi 4 e 9, diramato nel medesimo giorno;

RILEVATO che, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rispetto alle proposte emendative delle Regioni, ha ritenuto accoglibili, con riserva di verifica, gli emendamenti riferiti agli artt. 9, commi 1 e 3 e all'art. 11, comma 4, esprimendo contrarietà sui rimanenti emendamenti e, in particolare sull'articolo 11, comma 9, sul quale anche il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso la non accoglibilità, sottolineando l'esigenza di non alterarne le finalità complessive normativamente sancite di contenimento della spesa;

RILEVATO che, nella medesima sede tecnica del 9 novembre 2009, i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI hanno dichiarato di condividere i principi di intervento del provvedimento, manifestando tuttavia, preoccupazione per la possibile ricaduta nei territori della carenza di offerta formativa modulare rivolta alle fasce più deboli della popolazione, evidenziando due questioni critiche di rilevanza diretta per le Province e i Comuni che attengono ai tempi ristretti di attuazione (dal 2010, a regime 2011/2012) e ai costi, che in ogni caso non dovranno arrecare maggiori oneri per i Comuni e le Province;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

RILEVATO che, i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI hanno, infine, chiesto un impegno a riprendere quanto prima il confronto partendo dall'Accordo di marzo 2000 per ridefinire le competenze e la ripartizione delle risorse destinate all'educazione permanente, alla luce del nuovo quadro creatosi con l'istituzione dei CPIA;

RILEVATO che, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si è riservato di far pervenire le proprie valutazioni in ordine alle richieste avanzate dalle Regioni e dalle Autonomie locali e che il Ministero dell'economia e delle finanze ha condiviso la posizione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTA la nota del 13 novembre 2009, con la quale è pervenuto il documento congiunto di osservazioni dell'ANCI e dell'UPI, diramato in pari data ;

VISTA la nota pervenuta il 23 novembre 2009 e diramata in pari data, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso le controdeduzioni a tutti gli emendamenti formulati (All. 1);

RILEVATO che il provvedimento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Unificata del 26 novembre 2009, è stato rinviato;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 10 dicembre 2009, a seguito delle controdeduzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni hanno consegnato un documento di proposte emendative, (All. 2) riferite all'art. 2, comma 1 e comma 2; art. 4, comma 1, con l'aggiunta di una lett. c); art. 4, comma 3; art. 11, commi 4 e 9; chiarendo la posizione diversificata della Regione Lombardia in merito alla richiesta di ulteriori emendamenti all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 9, comma 1; e dichiarando nodale l'emendamento proposto all'articolo 11, comma 9;

CONSIDERATO che, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha ritenuto accoglibili, sempre con riserva di verifica, gli emendamenti relativi all'articolo 2, comma 1; e, in merito alla aggiunta della lett. c) all' articolo 4, comma 1,, ha proposto una riformulazione nel modo seguente: "limitatamente all'assolvimento dell'obbligo di istruzione possono essere attivati, nei limiti dell'organico assegnato, corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana destinati agli adulti stranieri."e che tale proposta è stata condivisa dal Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO, altresì, che in merito all'emendamento proposto dalle Regioni relativo all'articolo 11, comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, concordemente con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha proposto la seguente riformulazione: "Sono fatti salvi i centri già costituiti, nell'anno scolastico 2009/2010, ai sensi del D.M. 25 ottobre 2007 emanato in applicazione dell'art. 1, comma 632 ,della legge 27 dicembre 2007, n. 296", riservandosi comunque una verifica tecnica;

CONSIDERATO che con nota pervenuta il 14 dicembre 2009, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso il documento contenente le risposte alle proposte emendative formulate dalle Regioni nella citata riunione tecnica del 10 dicembre 2009., che è stato diramato in pari data; (All. 3)





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

RILEVATO che l'argomento è stato iscritto agli ordini del giorno delle sedute della Conferenza Unificata del 17 dicembre 2009 e del 27 gennaio 2010, che non hanno avuto luogo;

RILEVATO che l'argomento iscritto alla seduta della Conferenza Unificata del 29 aprile 2010 è stato rinviato su richiesta delle Regioni per approfondimenti, con la consegna di un documento di proposte emendative (*All. 4*);

CONSIDERATO che, nella medesima seduta, i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI hanno espresso parere favorevole con una raccomandazione contenuta in un documento; (*All. 5*)

VISTA la nota del 3 maggio 2010 con la quale è stata diramata la proposta emendativa della Regione Valle d'Aosta, relativa alla clausola di salvaguardia delle competenze regionali previste dallo Statuto speciale della Regione;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 5 maggio 2010, è stato esaminato il citato documento di proposte emendative delle Regioni, sul quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha ribadito quanto già espresso nella nota di controdeduzioni alle proposte emendative delle Regioni, diramata il 14 dicembre 2009 e, rispetto alla quale, ha dato la disponibilità di inserire all'articolo 2, comma 5 un emendamento aggiuntivo, che ha il fine di soddisfare le richieste riferite all'articolo 2, comma 2 e all'art. 4, comma 1, lett. b) e comma 3. Tale emendamento, da aggiungersi alla fine del comma 5 è del seguente tenore: *"nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, nei limiti delle dotazioni organiche assegnate dall'articolo 64 della legge n. 133 del 2008, attraverso accordi di rete tra i Licei e i Centri, di cui all'articolo 7 del D.p.r. n. 275 del 1999, può essere prevista altresì la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di Licei artistici di cui all'art. 4, comma 6, destinati agli adulti in possesso del certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione della durata di dieci anni"*.

CONSIDERATO che, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, preso atto della proposta emendativa del Ministero dell'Istruzione, che ha accolto la richiesta dello stesso Ministero dell'economia di inserire dopo le parole *"nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa"* la clausola di salvaguardia di contenimento della spesa pubblica relativa ai limiti delle dotazioni organiche assegnate dall'articolo 64 della legge n. 133 del 2008, si è riservato comunque un approfondimento in merito;

CONSIDERATO che, nella medesima sede tecnica, i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI hanno confermato l'avviso favorevole sul provvedimento, con la raccomandazione di cui al citato documento consegnato il 29 aprile 2010, che è stata accolta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTA la nota del 5 maggio 2010 con la quale è stato diramato il documento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenente le controdeduzioni alle proposte emendative presentate dalle Regioni; (*All. 6*)

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze pervenuta il 6 maggio 2010, contenente le controdeduzioni agli emendamenti proposti dalle Regioni, nonché l'assenso sull'emendamento proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mediante l'inserimento del periodo relativo ai limiti delle dotazioni organiche; (*All. 7*)





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

RILEVATO che, nella seduta odierna di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti presentati nel corso della seduta di questa Conferenza del 29 aprile e nella citata riunione tecnica del 5 maggio 2010;

RIILEVATO che, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha accolto le proposte emendative nella formulazione concordata nella suindicata riunione tecnica del 5 maggio 2010, in particolare l'estensione ai licei e non solo a quelli artistici, integrando il comma 5 dell'articolo 2 dello schema con il seguente periodo: *"Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa attraverso accordi diretti di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 273 del 1999, tra i licei e i Centri può essere prevista la progressiva realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione iniziale, oltre a quello del liceo artistico, di cui all'articolo 4, comma 6, destinati agli adulti in possesso di certificato di adempimento dell'obbligo di istruzione della durata di dieci anni"*, accogliendo la richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze di inserire dopo le parole *"nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa"* l'inciso *"nei limiti delle dotazioni organiche assegnate in attuazione dell'articolo 64 del DL n.112 del 2008"*,

RILEVATO altresì che, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non ha accolto la proposta emendativa che prevede la possibilità che i Centri svolgano in regime di sussidiarietà i percorsi di istruzione e formazione, perché deve essere ancora definita una disciplina per l'attuazione del Capo III; mentre ha espresso avviso favorevole all'estensione della possibilità di realizzazione di corsi di alfabetizzazione ai fini della certificazione delle competenze linguistiche e per la riduzione dei limiti previsti per l'istituzione dei Centri, ovviamente salvaguardando i limiti finanziari imposti dall'attuazione dell'articolo 64, del citato decreto n. 112 del 2008; nonchè sulla norma di salvaguardia per la Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

RILEVATO che, nella medesima seduta, il Ministero dell'economia e economia e delle finanze ha espresso parere favorevole alla suindicata formulazione dell'articolo 2, comma 5 dello schema di regolamento ;

RILEVATO che l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole con la raccomandazione contenuta nel documento di cui all'Allegato 5

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 nel testo pervenuto dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diramato il 16 ottobre 2009

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On.le Dott. Raffaele Fitto



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio I
Codice sito: 4.2./2009/40

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0005044 P-2.17.4.2
del 23/11/2009



4304341

Att. 1)

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Lazio
Coordinatore Commissione Istruzione, lavoro,
innovazione e ricerca

All'Assessore della Provincia autonoma di
Trento
Coordinatore Vicario Commissione
Istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome
LORO SEDI

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCEM

Alla Segreteria della Conferenza stato-città ed
autonomie locali
LORO SEDI

Al Ministero dell'economia e delle finanze
-Gabinetto
-Dipartimento RGS

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

a. p.c. Al Ministero dell'Istruzione, dell'università
e della ricerca
-Gabinetto
-Ufficio legislativo
-Dipartimento per l'istruzione- Direzione
generale per l'istruzione e formazione tecnica
superiore e per i rapporti con i sistemi formativi
delle Regioni

LORO SEDI

Oggetto: schema di regolamento recante: "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i serali, a norma





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Nel corso della riunione tecnica del 9 novembre u.s. le Regioni hanno presentato un documento contenente proposte emendative e l'ANCI e l'UPI hanno rappresentato osservazioni sul provvedimento indicato in oggetto, successivamente formalizzate con nota pervenuta il 13 novembre u.s. e diramata in pari data.

Al riguardo si trasmette il documento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pervenuto il 23 novembre 2008, contenente le controdeduzioni ai suddetti emendamenti.

Il citato documento sarà disponibile sul sito: www.unificata.it.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

Nel corso dell'ultimo decennio, si è assistito a un progressivo consolidamento del ruolo svolto nel Paese dai Centri Territoriali Permanenti, che sono passati da 389 nell'anno scolastico 1998/1999 a 532 nell'anno scolastico 2007/2008.

Lo sviluppo delle attività dei CTP ha fatto registrare anche una maggiore differenziazione dell'offerta formativa, come testimonia l'incremento, negli ultimi cinque anni, dell'utenza dei corsi di alfabetizzazione funzionale, che hanno consentito agli adulti di continuare ad apprendere in modo più essenziale in vista del conseguimento di un diploma di istruzione tecnica, di un diploma o di una qualifica di istruzione professionale o artistica. Dall'anno scolastico 2003/2004 all'anno scolastico 2007/2008, l'utenza di tali corsi si è quintuplicata, passando da 1.218 iscritti a 6.642.

Anche gli istituti di istruzione secondaria di 2° grado, gestori di corsi serali, hanno offerto un contributo all'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta. Dall'anno scolastico 2003/2004 il loro incremento è stato pari al 26,80%: le sedi di erogazione dei corsi sono, infatti, passate da un totale di 705 (anno scolastico 2003/2004) a un totale di 894 (anno scolastico 2007/2008). Gli iscritti ai corsi serali per il conseguimento del diploma di istruzione superiore e/o di qualifica erano 62.304 unità nell'anno scolastico 2003/2004; sono stati 77.509 (+ 24,40 %) nell'anno scolastico 2007/2008.

Le attività di monitoraggio e valutazione hanno evidenziato alcune criticità, tra le quali si segnalano l'eccessiva rigidità degli ordinamenti e dell'organizzazione dei percorsi che hanno impianti troppo simili a quelli dei corsi "diurni" che hanno determinato - costantemente nel tempo - un forte abbandono e l'incapacità di "catturare" l'utenza debole. Nell'a.s. 2007/2008 quasi la metà (47,88%) dei frequentanti risultava diplomata e/o laureata. Una percentuale di poco inferiore a quella del 61%, che aveva raggiunto negli anni precedenti, nonostante le azioni di sensibilizzazione svolte da questo Ministero per riservare più ampi spazi agli adulti sprovvisti di titoli.

La riorganizzazione dei CTP e dei corsi serali, delineata nell'allegato schema di regolamento, intende offrire una risposta articolata alle predette criticità, in modo anche da conseguire gli obiettivi delineati nella strategia di Lisbona; in particolare, lo schema di regolamento intende, assicurare al più alto numero di adulti la possibilità di completare il secondo ciclo di istruzione per contrastare l'abbandono scolastico (1° benchmark), diplomare i giovani adulti (2° benchmark) e aumentare la percentuale della popolazione adulta (25-64 anni) che partecipa ad iniziative di istruzione e formazione (3° benchmark), in modo da favorire l'occupabilità e l'inclusione sociale della popolazione adulta, anche immigrata, pilastri della strategia di Lisbona.

In particolare, per ciascun punto della citata nota si rappresenta quanto segue:





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

1) Finalizzazione dei corsi al conseguimento dei titoli e conseguente problematicità per alcune tipologie di destinatari (immigrati, adulti diplomati, fuoriusciti dal sistema educativo, ecc.)

- I percorsi di cui alla direttiva n. 22 del 6 febbraio 2001, già riorganizzati col DM 25/10/2007 applicativo dell' art. 1, comma 632 della L. 296/06 e per il quale era stato acquisito il parere della Conferenza Unificata, trovano sostanziale conferma nello schema di regolamento in oggetto secondo una formulazione coerente con i provvedimenti citati e con gli obiettivi europei definiti nell'ambito della strategia di Lisbona. Lo schema di regolamento, infatti, non solo prevede che i centri realizzino percorsi di istruzione (comprensivi dei percorsi di alfabetizzazione culturale) ma all' art. 2 comma 5 prevede la possibilità che i CPIA possano ampliare l'offerta formativa realizzando tipologie di percorsi sostanzialmente affini a quelli citati, nel rispetto dei vincoli ivi contenuti.
- Per ciò che concerne "i corsi di alfabetizzazione in lingua italiana, destinati agli adulti stranieri", essi acquistano una reale valenza inclusiva solo nel momento in cui l'alfabetizzazione in lingua italiana diventa veicolo per l'acquisizione dei saperi e delle competenze funzionali all'esercizio della cittadinanza attiva; pertanto, tali corsi devono essere parte dei percorsi finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, fermo restando che qualora l'adulto straniero non dovesse concludere l'intero percorso gli è data la possibilità di conseguire una certificazione intermedia e che, comunque, nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, i Centri possono organizzare corsi specifici per l'integrazione linguistica e sociale degli adulti stranieri anche con le risorse messe a disposizione da soggetti pubblici e privati.
- Per quanto riguarda l'esclusione dell' "accesso dei diplomati" alla partecipazione ai corsi, si fa presente che lo schema di regolamento finalizza la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri all'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta anche immigrata, in modo da assicurare la possibilità del conseguimento del titolo di studio relativo al secondo ciclo di istruzione a coloro che ne sono sprovvisti, in coerenza con il 2° benchmark relativo agli obiettivi della strategia di Lisbona, (l'85% della popolazione ventiduenne dovrebbe aver completato un ciclo di istruzione secondaria superiore). Il nostro Paese, infatti, segna un preoccupante deficit formativo; quasi 30 milioni sono i cittadini (15 anni e oltre) in possesso al massimo della licenza media (cfr. ASI 2008, ISTAT), pertanto più che di esclusione è opportuno parlare di finalizzazione al conseguimento di un obiettivo europeo.
- Per quanto riguarda il mancato riferimento "al reinserimento dei giovani precocemente fuoriusciti dal sistema educativo, al recupero dell'abbandono e della dispersione scolastica"





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

e formativa", lo schema di regolamento conferma questa tradizionale "mission" dell'istruzione degli adulti, prevedendo esplicitamente la possibilità che ai centri possano iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno assolto l'obbligo di istruzione.

2) Limitazione dei CPLA per l'istruzione secondaria superiore agli Istituti Tecnici, professionali e ai Licei artistici

Dai dati del monitoraggio, risulta che i corsi serali maggiormente frequentati (serie storica) sono quelli attivati dagli Istituti tecnici, professionali, dagli Istituti d'arte e dai Licei artistici. Il riordino dei percorsi si riferisce, quindi, a tale utenza, anche in considerazione della necessità, richiamata nello schema in esame, di "stabilire uno stretto raccordo il mondo del lavoro e delle professioni".

3) Previsione di un orario minimo obbligatorio

Per quanto riguarda l'opportunità di garantire adeguati strumenti di flessibilità, in modo da assicurare un'efficace personalizzazione dei percorsi, anche in relazione ai carichi orari, si fa presente che lo schema di regolamento prevede di riconoscere i saperi e le competenze comunque acquisite dall'adulto. Infatti l'art. 4, comma 7, stabilisce che, con successivo decreto del MIUR, avente natura non regolamentare, sono definiti i criteri generali e le modalità per rendere sostenibili per lo studente i carichi orari attraverso: il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l'ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto; la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può completare anche nell'anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal patto formativo individuale; la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto per ciascun livello, per non più del 20% del corrispondente monte ore complessivo; la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del piano di studio individualizzato per non più del 10% del corrispondente monte ore complessivo del percorso.

4) Enti locali, spese di funzionamento e reti territoriali di servizio

Per quanto riguarda la tipologia dei centri, lo schema di regolamento prevede che i centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma dimensionata secondo i criteri e i parametri previsti dalla normativa vigente per gli Istituti secondari superiori; pertanto, il centro è da considerare un'istituzione scolastica secondaria comprensiva verticale, che fa capo alle province, le quali, come già definito nel DM 25 ottobre 2007, individuano nell'ambito dei piani provinciali di dimensionamento anche la sede principale del centro e le altre sedi che ne compongono la rete territoriale.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

5) Organici - personale ATA e docente -

La dotazione organica dei Centri ha carattere funzionale ed è definita, in relazione all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico del centro al competente Ufficio Scolastico Regionale con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonché di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai livelli di cui all'articolo medesimo. La tipologia dei docenti da utilizzare discende automaticamente dai percorsi di istruzione che le singole scuole, sulla base delle richieste dell'utenza, istituiscono riportando al Sistema informativo le scelte operate. Le scuole, pertanto, sulla base delle finalità perseguite avranno la possibilità di indicare le tipologie di docenti necessari, ovviamente nell'ambito delle complessive risorse assegnate con l'annuale decreto interministeriale che determina le dotazioni organiche.

In merito agli emendamenti proposti, si fa presente quanto segue:

1. l'emendamento non può essere accolto in quanto la legge n. 296/06, articolo 1, comma 632, prevede che i Centri debbano essere articolati, di norma, su base provinciale;
2. l'emendamento non può essere accolto in quanto il DPR n. 81 del 20 marzo 2009 è pienamente vigente e il riferimento al solo DPR 233/1998 non è sufficiente a regolare l'intera fattispecie in quanto non detta norma sul dimensionamento dei plessi, e resta in vigore solo fino all'emanazione del regolamento recettivo dell'intesa di cui all'art. 1 del citato DPR n. 81/2009.
3. l'emendamento non può essere accolto per i motivi sopra esposti con riferimento all'attuale offerta formativa dei corsi serali;
4. l'emendamento può essere accolto, con riferimento nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa dei Centri;
5. si richiama la risposta al punto 3;
6. l'emendamento non può essere accolto per le motivazioni sopra esposte, con riferimento alla priorità che assume l'acquisizione dei saperi e delle competenze relativi all'obbligo di istruzione. Nell'ambito di tali percorsi, gli adulti interessati possono comunque acquisire una certificazione riguardante le competenze in lingua italiana;
7. si richiama la risposta al punto 3;
8. con il decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 3, potranno essere definiti ulteriori criteri che tengano conto della specificità dell'utenza adulta. Del resto, lo schema di regolamento in esame è finalizzato, nel suo impianto generale, ad offrire servizi, anche personalizzati, alla popolazione adulta;





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

9. in fase di redazione della relazione tecnico-finanziaria, è stata già considerata la serie storica di studenti adulti stranieri che hanno ottenuto certificazioni di competenza di lingua italiana, anche a carattere modulare;
10. l'emendamento è accolto in quanto all'atto della redazione del presente regolamento, non era ancora stato registrato il regolamento relativo al personale ATA. Pertanto all'art. 9, comma 3, il riferimento al regolamento emanato ai sensi dell'art. 64, comma 4, lett. e) va sostituito dal "D.P.R. 22 giugno 2009, n.119 "Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'art. 64, commi 2,3,e 4 lett. e) del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".
11. l'emendamento non può essere accolto in quanto la norma serve a regolare la composizione delle cattedre (tra corsi serali e corsi diurni) in attesa che la nuova organizzazione dell'istruzione degli adulti coinvolga tutti i corsi serali attualmente presenti in ogni singola provincia.
12. Gli emendamenti non possono essere accolti in quanto la previsione dei termini "esclusivamente" e "ulteriori" contenuti dall'art. 11, comma 9, sono assolutamente necessari al fine di fissare il principio secondo cui la possibilità di istituire i Centri è consentita "esclusivamente" in presenza di "ulteriori" riduzioni di autonomie scolastiche oltre quelle già previste in applicazione dell'art. 64 della legge 133 del 2008.



all. 2)

Schema di regolamento recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133"

OSSERVAZIONI delle REGIONI E PROVINCE AUTONOME
10 dicembre 2009

Emendamenti proposti

- 1.** All'art. 2, comma 1, dopo le parole "di norma su base provinciale" aggiungere "nel rispetto della programmazione regionale";
- 2.** All'art. 2, comma 1, sostituire la frase "ai sensi dell'art. 1 del regolamento emanato con DPR 20 marzo 2009, n. 81 recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133" con la frase "ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica";
- 3.** All'art. 4, comma 1, dopo la lett. b) aggiungere la lettera c): "livello di base: gli adulti che intendano ottenere una certificazione di competenze relativa alla capacità linguistiche al termine di corsi, anche pluriennali, di durata non inferiore a 60 ore per anno";
- 4.** All'art. 11, comma 4, dopo le parole "n. 297" inserire la frase "Sono abrogate le disposizioni contenute all'art. 19, comma 3 del DPR 20 marzo 2009, n. 81" (la Regione Lombardia non concorda) ←
- 5.** All'art. 11, comma 9:
 - dopo la parola "l'istituzione" aggiungere " di ulteriori Centri, dall'anno scolastico 2010/2011, avviene di norma" e dopo le parole "riduzione di" eliminare la parola "ulteriori".
 - Dopo "autonomie scolastiche" togliere tutto e sostituire con "nel rispetto della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica"
- 6.** All'art. 2, comma 2, dopo la parola "licei" eliminare la parola "artistici";
- 7.** All'art. 4, comma 1, lett. b) sostituire la parola "artistica" con la parola "liceale" e analogamente in tutti gli articoli seguenti;
- 8.** All'art. 4, comma 3, eliminare le parole "tecnica e professionale" e analogamente in tutti gli articoli seguenti prima delle parole "istituti tecnici e professionali" inserire la parola "licei";

La Regione Lombardia chiede il reinserimento di ulteriori emendamenti.

- 9.** In coda all'art. 2 comma 2 aggiungere la frase: "In regime di sussidiarietà, nell'ambito delle attività di cui all'art. 4 comma 3, essi possono inoltre offrire i percorsi di cui al Capo III del D.lgs 226/05";
- 10.** All'art. 9, in coda al comma 1 aggiungere la frase: "In prima applicazione, ai fini del raggiungimento delle dimensioni previste dall'art. 2 comma 1, è considerata anche la serie storica di studenti adulti stranieri che abbiano ottenuto certificazioni di competenza linguistica in italiano al termine di corsi della durata di almeno 60 ore";





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio I
Codice sito: 4.2./2009/40

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0005553 P-2.17.4.2
del 14/12/2009



4467983

Att. 3)

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Lazio
Coordinatore Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

All'Assessore della Provincia autonoma di Trento
Coordinatore Vicario Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
LORO SEDI

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCEM

Alla Segreteria della Conferenza stato-città ed autonomie locali

Al Ministero dell'economia e delle finanze.
-Gabinetto
-Dipartimento RGS

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

e, p.c. Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
-Gabinetto
-Ufficio legislativo
-Dipartimento per l'istruzione- Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni
LORO SEDI

Oggetto: schema di regolamento recante: "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i serali, e norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Nel corso della riunione tecnica del 10 dicembre u.s. le Regioni hanno presentato un documento contenente proposte emendative sul provvedimento indicato in oggetto, diramato, in pari data, con nota prot. n. CSR 0005461 P-2.17.4.2.

Al riguardo, si trasmette il documento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pervenuto il 14 dicembre 2009, contenente le controdeduzioni alle suddette proposte emendative formulate dalle Regioni.

Il citato documento sarà disponibile sul sito: www.unificata.it.

Il Segretario
Cons. *Ermenegilda Siniscalchi*





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione

Schema di regolamento recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri di Istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133"

RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI formulate dalle REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Incontro del 10 dicembre 2009

1. All'art. 2, comma 1, dopo le parole "di norma su base provinciale" aggiungere "nel rispetto della programmazione regionale";
- l'emendamento è ACCOLTO
2. All'art. 2, comma 1, sostituire la frase "ai sensi dell'art. 1 del regolamento emanato con DPR 20 marzo 2009, n. 81 recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane delle scuole, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133" con la frase "ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica";
- l'emendamento è ACCOLTO
3. All'art. 4, comma 1, dopo la lett. b) aggiungere la lettera c): "livello di base: gli adulti che intendano ottenere una certificazione di competenze relativa alla capacità linguistiche al termine di corsi, anche pluriennali, di durata non inferiore a 60 ore per anno";
- l'emendamento può essere accolto con la seguente formulazione: lettera c) "limitatamente all'assolvimento dell'obbligo di istruzione possono essere attivati, nei limiti dell'organico assegnato, corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana destinati agli adulti stranieri." Per evitare ripetizioni, va eliminato l'ultimo periodo del medesimo art. 4, comma 1 lett. a).
4. All'art. 11, comma 4, dopo le parole "n. 297" inserire la frase "Sono abrogate le disposizioni contenute all'art. 19, comma 3 del DPR 20 marzo 2009, n. 81" (la Regione Lombardia non concorda)
- l'emendamento non può essere accolto in quanto non tutti i corsi serali potranno essere assorbiti dai costituendi Centri per l'Istruzione degli adulti. Permane, pertanto, la necessità di prevedere come formare cattedra tra corsi serali e diurni, la mancanza di ore sufficienti per costituire cattedra nei soli corsi serali.
5. All'art. 11, comma 9:
- dopo la parola "istituzione" aggiungere "di ulteriori Centri, dall'anno scolastico 2010/2011, uvrivare di norma" e dopo le parole "riduzione di" eliminare la parola "ulteriori". - Dopo "autorizzate scolastiche" togliere tutto e sostituire con "nel rispetto della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica"





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

- Gli emendamenti possono essere accolti con la seguente formulazione, all'art. 11, comma 9 dopo "di cui all'art. 1 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, aggiungere: "Sono fatti salvi i centri già istituiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'a.s. 2009/2010, ai sensi del D.M. 25 ottobre 2007 emanato in applicazione dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2007, n. 296"

6. All'art. 2, comma 2, dopo la parola "licei" eliminare la parola "artistici";

7. All'art. 4, comma 1, lett. b) sostituire la parola "artistica" con la parola "liceale" e analogamente in tutti gli articoli seguenti;

8. All'art. 4, comma 3, eliminare la parola "tecnica e professionale" e analogamente in tutti gli articoli seguenti prima delle parole "istituti tecnici e professionali" inserire la parola "licei";

- Gli emendamenti proposti ai punti 6, 7 e 8 non possono essere accolti in quanto, a prescindere da ogni considerazione di merito, legata all'identità e alla specificità dei licei, attualmente risultano attivati corsi serali solo negli istituti tecnici, professionali, istituti d'arte e nei licei artistici. Il riordino dei percorsi si riferisce, quindi, a tale utenza, anche in considerazione della necessità, richiamata nello schema in esame, di "stabilire uno stretto raccordo il mondo del lavoro e della professione". Poiché sia l'art. 64, comma 4, lett. f) della legge 139 del 2008, sia l'art. 1, comma 632, della legge 266 del 2006 (finanziaria 2007) istitutivo dei Centri, prevedono solo la riorganizzazione su base provinciale dei Centri Territoriali Permanenti e dei Corsi serali funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, l'eventuale istituzione di corsi serali anche nei licei (attualmente non presenti) configurerebbe un eccesso di delega facilmente censurabile da parte del Consiglio di Stato.

La Regione Lombardia chiede il reintegro di ulteriori emendamenti.

2. In coda all'art. 2 comma 2 aggiungere la frase: "In regime di sussidiarietà, nell'ambito delle attività di cui all'art. 4 comma 3, non possono inoltre offrire i percorsi di cui al Capo III del D.lgs 226/05";

- l'emendamento non può essere accolto in quanto il citato Capo III del D.lgs 226/05 non è stato ancora disciplinato, pertanto, si rinvia l'eventuale accoglimento a tale fase.

10. All'art. 9, in coda al comma 1, aggiungere la frase: "In prima applicazione, ai fini del raggiungimento delle dimensioni previste dall'art. 2 comma 1, è considerata anche la serie storica di studenti adulti stranieri che abbiano ottenuto certificazioni di competenza linguistica in italiano al termine di corsi della durata di almeno 60 ore";

- L'emendamento non può essere accolto in quanto avendo inserito la lettera c) all'art. 4, comma 2, di analogo tenore, si creerebbe una inutile ripetizione.





CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/111/CU/C9

**PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE NORME
GENERALI PER LA RIDEFINIZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO
DIDATTICO DEI CENTRI DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI, IVI
COMPRESI I SERALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DEL
DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133**

Punto 1 - Elenco B) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, preso atto che alcuni degli emendamenti proposti in sede tecnica sono stati accolti, esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

- all'art. 2, comma 2, dopo la parola "licei" eliminare la parola "artistici";
- in coda all'art. 2 comma 2 aggiungere la frase: *"In regime di sussidiarietà, nell'ambito delle attività di cui all'art. 4 comma 3, essi possono inoltre offrire i percorsi di cui al Capo III del D.lgs 226/05"*;
- all'art. 4, comma 1, lett. b) sostituire la parola "artistica" con la parola "liceale" e analogamente in tutti gli articoli seguenti;
- all'art. 4, comma 1, dopo la lett. b) aggiungere la lettera c): *"livello di base: gli adulti che intendano ottenere una certificazione di competenze relativa alla capacità linguistiche al termine di corsi, anche pluriennali, di durata non inferiore a 60 ore per anno"*;
- all'art. 4, comma 3, eliminare le parole "tecnica e professionale" e analogamente in tutti gli articoli seguenti prima delle parole "istituti tecnici e professionali" inserire la parola "licei";
- all'art. 11, comma 9:
- dopo la parola "l'istituzione" aggiungere *"di ulteriori Centri, dall'anno scolastico 2010/2011, avviene di norma"* e dopo le parole "riduzione di" eliminare la parola "ulteriori".



P. 3
A.C. (4)
Conseguito nella
seduta dell
29 aprile 2010
BF

- dopo *“autonomie scolastiche”* togliere tutto e sostituire con *“nel rispetto della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica”*

- prevedere, infine, una clausola di salvaguardia delle competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano del seguente tenore: *“Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti”*.

Roma, 17 dicembre 2009



Al. F)



Consegnato
nella seduta del
29 aprile 2010
FF

**CONFERENZA UNIFICATA
29 aprile 2010**

Punto 3) all'ordine del giorno

**PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE NORME GENERALI
PER LA RIDEFINIZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DIDATTICO DEI
CENTRI DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI, IVI COMPRESI I SERALI,
A NORMA DELL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO
2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133**

Parere favorevole con raccomandazione:

L'ANCI e l'UPI in quanto rappresentanti degli enti locali responsabili dell'inclusione socio-lavorativa dei cittadini, per i quali resta fondamentale l'accessibilità all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, chiedono al Governo un impegno a riprendere quanto prima il confronto partendo dall'Accordo di marzo 2000 per ridefinire le competenze e la ripartizione delle risorse destinate all'educazione permanente, alla luce del nuovo quadro creatosi con l'istituzione dei CPIA (Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti).





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio I
Codice sito: 4.2./2009/40

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0002051 P-2.17.4.2
del 05/05/2010



4759877

ALL-6)

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Lazio
Coordinatore Commissione istruzione, lavoro,
innovazione e ricerca

All'Assessore della Provincia autonoma di
Trento
Coordinatore Vicario Commissione
istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome
LORO SEDI

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCEM

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Al Ministero dell'economia e delle finanze
-Gabinetto
-Dipartimento RGS

Alla Segreteria della Conferenza stato-città ed
autonomie locali

e, p.c. Al Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca
-Gabinetto
-Ufficio legislativo
-Dipartimento per l'istruzione- Direzione
generale per l'istruzione e formazione tecnica
superiore e per i rapporti con i sistemi formativi
delle Regioni
LORO SEDI

Oggetto: schema di regolamento recante: "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (Punto n. 1 odg Conferenza Unificata 6 maggio 2010)





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Ad esito della riunione tecnica del 5 maggio u.s. si trasmette il documento pervenuto in data odierna dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenente le controdeduzioni alle proposte emendative presentate dalle Regioni nella seduta della Conferenza Unificata del 29 aprile u.s.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi





URGE
Dot. me Tiberis
5/5
PR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n.AOO/UffLeg/1917

Roma, 5 maggio 2010

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Segreteria della Conferenza unificata
Via della Stamperia, 8

ROMA

Al Ministero dell'economia e finanze
- Ufficio legislativo
- Dipartimento Ragioneria generale dello Stato

ROMA

Al Dipartimento per l'istruzione
Alla Direzione generale per l'istruzione e
formazione tecnica superiore e per i rapporti
con i sistemi formativi delle Regioni

ROMA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0002045 A-2.17.4.2
del 05/05/2010



4759851

OGGETTO: Schema di regolamento recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

Come concordato in esito alla riunione tecnica in data odierna, si trasmette il documento nel quale sono espresse le considerazioni di questa Amministrazione sulle proposte emendative presentate dalle Regioni e trasmesse da codesta Conferenza rispettivamente con note CSR0001891 P-2.17.4.2 e CSR0001892 P-2.17.4.2 del 30 aprile u.s.

Gli Uffici del Ministero dell'economia e finanze in indirizzo sono pregati di esprimere il proprio concerto sul documento di cui trattasi con cortese urgenza, considerato che lo schema di regolamento sarà sottoposto al parere della Conferenza nella seduta del 6 maggio p.v.

Si ringrazia per la collaborazione.

Per IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Cons. Germana Panzironi





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

f.to Maria Pia Balsamo





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore
e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni

Prot. 1340/AOODGPS

Roma, 05 MAGGIO 2010

Al Capo Ufficio Legislativo

e, p.c. Al Capo Dipartimento per l'Istruzione

Al v. Capo di Gabinetto vicario

SEDE

OGGETTO: Schema di regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'Istruzione per gli adulti, ivi compresi i serali, a norma dell'art. 64, comma 4, decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

Si fa riferimento all'incontro tecnico svoltosi in data odierna in sede di Conferenza unificata, nel quale sono state ulteriormente approfondite le proposte di emendamento formulate dalla Conferenza delle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Regione Val d'Aosta. E' stata presa in considerazione anche la proposta di raccomandazione formulata dall'ANCI e dall'UPI.

Si richiama, preliminarmente, il percorso di confronto svolto nella sede tecnica della Conferenza unificata, che ha condotto all'accoglimento della maggior parte delle proposte emendative formulate dalle Regioni e dagli Enti Locali nelle sedute del 9 novembre e del 10 dicembre 2009.

Si richiama, altresì, l'impianto dello schema di regolamento che è finalizzato a riorganizzare i percorsi di istruzione degli adulti attualmente funzionanti nell'istruzione tecnica, professionale e artistica. Il riordino dei percorsi si riferisce pertanto soltanto a quelli attivati negli istituti tecnici, professionali, istituti d'arte e nei licei artistici, anche in considerazione della necessità, richiamata nello schema in esame, di "stabilire uno stretto raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni".

A seguito della riproposizione delle richieste di emendamento da parte della C.U., nella seduta politica del 29 aprile 2010, già peraltro considerate nella risposta di questo Ministero n. 3314 del 11/12/2009, condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e delle risultanze



seduta tecnica svoltasi in data odierna, nella quale sono state esaminate anche le ulteriori richieste sopra citate, si fa presente quanto segue in relazione a ciascuna richiesta:

- **articolo 2, comma 2; articolo 4, comma 1, lettera b) e articolo 4, comma 3**

Fermo restando quanto sopra rappresentato in merito all'impianto di riordino dei CPIA, è stata valutata ulteriormente, sotto il profilo tecnico, la richiesta della C.U. di prevedere anche tutti i diplomi di istruzione liceale nell'ambito dell'offerta formativa dei Centri.

A riguardo si ritiene che tale richiesta, anche per non far perdere l'identità ai Centri, possa essere considerata soltanto nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa di cui al comma 5 dell'articolo 2 dello schema di regolamento in esame, secondo la seguente formulazione:

"Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, attraverso gli accordi di rete di cui all'art.7 del D.P.R. 275/99, tra i licei e i centri può essere prevista, altresì, la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di liceo artistico di cui all'art. 4, comma 6, destinati agli adulti in possesso del certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione della durata di dieci anni".

- **In coda all' art. 2, comma 2, aggiungere la frase: "In regime di sussidiarietà, nell'ambito delle attività di cui all' art. 4 comma 3, essi possono inoltre offrire i percorsi di cui al Capo III del D.lgs 226/05";**

Si conferma quanto già rappresentato con la nota n. 3314 del 11/12/2009.

- **All'art. 4, comma 1, dopo la lett. b) aggiungere la lettera c): "livello di base: gli adulti che intendano ottenere una certificazione di competenze relativa alle capacità linguistiche al termine di corsi, anche pluriennali, di durata non inferiore a 60 ore per anno";**

Si ripropone la formulazione contenuta nella nota sopra richiamata, di seguito riportata: **"lettera c) limitatamente all'assolvimento dell'obbligo di istruzione possono essere attivati, nei limiti dell' organico assegnato, corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana destinati agli adulti stranieri."** Per evitare ripetizioni, va eliminato l'ultimo periodo del medesimo art. 4, comma 1 lett. a). Tale formulazione è finalizzata a garantire meglio l'esercizio dei diritti di cittadinanza, oltre che a superare la frammentazione che ha caratterizzato l'offerta formativa dei percorsi di alfabetizzazione funzionale attraverso un organico riferimento a quelli relativi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, utili anche all'acquisizione dei saperi e delle competenze in lingua italiana.

- **All' art. 11, comma 9: dopo la parola "l'istituzione" aggiungere " di ulteriori Centri, dall'anno scolastico 2010/2011, avviene di norma" e dopo le parole "riduzione di" eliminare la parola "ulteriori". - Dopo "autonomie scolastiche" togliere tutto e sostituire con" nel rispetto della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica"**

Si ripropone la formulazione richiamata nella nota di risposta n. 3314 più volte citata, formulata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

- **Prevedere, infine, una clausola di salvaguardia delle competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano del seguente tenore: "Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti".**



La proposta di emendamento può essere accolta.

- **Art.11, comma 9, inserire il comma 10:**

"La Regione autonoma Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti".

La proposta di emendamento può essere accolta.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Grazia Nardiello





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio I
Codice sito: 4.2./2009/40

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0002125 P-2.17.4.2
del 07/05/2010



4765143

all. 7)

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Lazio
Coordinatore Commissione istruzione, lavoro,
innovazione e ricerca

All'Assessore della Provincia autonoma di
Trento
Coordinatore Vicario Commissione
istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome
LORO SEDI

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCCEM

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca
-Gabinetto
-Ufficio legislativo
-Dipartimento per l'istruzione- Direzione
generale per l'istruzione e formazione tecnica

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Alla Segreteria della Conferenza stato-città ed
autonomie locali

e, p.c. Al Ministero dell'economia e delle
finanze
-Gabinetto
-Dipartimento RGS
LORO SEDI

Oggetto: schema di regolamento recante: "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Unificata del 6 maggio u.s, sul quale è stato espresso parere favorevole, si trasmette, per opportuna conoscenza, il documento del Ministero dell'economia e delle finanze, pervenuto il medesimo giorno, contenente le controdeduzioni agli emendamenti proposti dalle Regioni e Province autonome, nonché l'assenso tecnico sull'emendamento proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, modificato mediante l'inserimento del periodo relativo ai limiti delle dotazioni organiche.

Il citato documento sarà disponibile sul sito: www.unificata.it.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



X



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Il Capo di Gabinetto del Ministro

6/5
[Signature]

Prot. n. 10518

Roma, 6 MAG. 2010

Alla c.a. del Direttore della Segreteria
della Conferenza Unificata
Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi
Via della Stamperia, 8
00187 ROMA

e per conoscenza

All'Ufficio Legislativo Economia
SEDE

Al Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato
SEDE

OGGETTO: 1) Parere sullo schema di regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Conferenza Unificata del 6 maggio 2010

Con riferimento ai provvedimenti specificati in oggetto, si trasmette la nota prot. n. 41099 del 6 maggio 2010 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0002085 A-2.17.4.2
del 06/05/2010

Cons. Vincenzo Fortunato
[Signature]



4762017

MAG 06/05/10

[Signature]





M6
19

Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XII

Roma,

Prot. Nr. 41101
Rif. Prot. Entrata Nr. 41099
Allegati:3
Risposta a Nota del:

| |
|---|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE GABINETTO del MINISTRO |
| - 6 MAG. 2010 |
| Prot. n. 10504 |

Gabinetto del Signor Ministro

Ufficio coordinamento
legislativo - UL Economia

S E D E

OGGETTO: Schema di regolamento recante: "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri di istruzione per gli adulti (CPIA), ivi compresi i serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. **Conferenza Unificata del 6 maggio 2010.**

All'ordine del giorno (punto 1) della Conferenza Unificata del 6 maggio 2010, risulta nuovamente iscritto il provvedimento indicato in oggetto in quanto la Conferenza Unificata del 29 aprile c.a. ne ha condizionato l'approvazione all'accoglimento degli emendamenti presentati in tale sede dalle Regioni e dalle Province Autonome (all. 1).

A seguito di tale rinvio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Unificata, trasmettendo i predetti emendamenti nonché un documento redatto dall'ANCI e dell'UPI, ha convocato in data 5 maggio una riunione tecnica.

Va premesso che gli emendamenti proposti, fatta eccezione per quello relativo alla clausola di salvaguardia delle competenze delle Province Autonome di Trento e Bolzano, risultano analoghi a

[Handwritten mark]



00000000000000

quelli già precedentemente presentati dalle Regioni e dalle Province Autonome nell'incontro tecnico del 9 novembre 2009; successivamente, nella riunione tecnica del 10 dicembre 2009 con le stesse Regioni e Province furono concordati, sotto il profilo tecnico, i pareri riportati nella nota n. 126022 del 14 dicembre 2009 (all. 2).

Nell'incontro tecnico del 5 maggio, considerata la predominanza degli emendamenti finalizzati alla possibilità di estendere l'offerta formativa dei costituenti CPIA ai licei (emendamenti all'art. 2, comma 2, all'art. 4, comma 1, lett. b), ed all'art. 4, comma 3), i rappresentanti del MIUR hanno proposto di modificare l'art. 2, comma 5, del provvedimento in esame (all. 3), nel senso di prevedere, nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, la possibilità di realizzare percorsi liceali, attraverso gli accordi di rete di cui all'art. 7 del DPR n. 275/1999.

In proposito, il rappresentante di questo Ministero ha manifestato perplessità, considerato che detto intervento, sebbene realizzabile soltanto nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa e non in maniera strutturale, costituirebbe comunque l'affermazione di un principio fortemente innovativo rispetto all'intero impianto del provvedimento finalizzato sostanzialmente a consentire agli adulti in età lavorativa, che non abbiano assolto l'obbligo di istruzione o che non siano in possesso di titoli di studio di scuola secondaria superiore, di conseguire titoli di studio e di certificazioni riferiti al primo ciclo e al secondo ciclo di istruzione **in relazione ai percorsi degli istituti tecnici, professionali e dei licei artistici per assicurare un adeguato livello culturale nonché facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro (art. 5, commi 2 e 3).**

Pertanto, l'iniziativa è suscettibile di ridurre le economie previste in relazione ad un maggior fabbisogno di personale che in ogni caso, una volta avviati i corsi liceali, dovrebbe essere fornito per tutta la durata di detti percorsi a prescindere dalla consistenza delle dotazioni organiche definite a legislazione vigente.

In ogni caso, considerato il complesso iter del regolamento in esame e in uno spirito di collaborazione istituzionale che consenta, salvo diverso avviso politico, di raggiungere la prevista intesa, si ritiene che l'emendamento proposto dal MIUR possa essere assentito con l'integrazione (in neretto) di seguito riportata:

→ All'art. 2, comma 5, aggiungere alla fine del comma il seguente periodo:

“ Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, attraverso gli accordi di rete di cui all'art.7 del D.P.R. n. 275/1999, tra i licei ed i centri può essere prevista altresì, **nei limiti delle dotazioni organiche definite in applicazione dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n.133, la**



realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di liceo artistico di cui all'art. 4, comma 6, destinati agli adulti in possesso del certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione della durata di dieci anni" ←

Per quanto concerne i restanti emendamenti, considerata l'incoerenza degli stessi rispetto al quadro normativo generale nonché i relativi effetti finanziari negativi, i rappresentanti del MIUR e del MEF non hanno potuto che confermare i pareri precedentemente espressi con nota MIUR n. 3314/2009 e nota MEF n. 126022/2009.

Infine, con riferimento all'emendamento inerente la clausola di salvaguardia delle competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano e per quanto concerne la raccomandazione dell'ANCI e dell'UPI, non si hanno osservazioni da formulare.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cantù



000000000000000